



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0373291 15/07/2021 08,59

Mitt. : 500403 Attuazione del Piano regionale...

Dest. : DIRETTORE GENERALE A.S.L. NA/1 CENTRO; COMITATO PARITET...

Classifica : 50.4. Fascicolo : 26 del 2021



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

Il Direttore Generale

Al Direttore Generale
ASL Napoli 1 Centro

e p.c. Comitato Paritetico Regionale Specialistica ambulatoriale Interna
Regione Campania

**Oggetto: assenze per visite specialistiche personale convenzionato (Specialisti Ambulatoriali) -
RISCONTRO**

In riferimento alla nota prot. n. 0144277 del 10.06.2021 con la quale codesta Azienda chiedeva a questa Direzione di poter formulare specifico parere alla SISAC circa la coerenza alle norme contrattuali vigenti del parere espresso dal Comitato Permanente Regionale della Specialistica Ambulatoriale con verbale n. 36 del 31 maggio 2021 (secondo cui "... *nel caso di assenza per visite specialistiche, terapie, esami diagnostici, prestazioni specialistiche od esami lo specialista debba considerarsi in malattia e che la stessa debba essere giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione...*"), si espone quanto segue.

In virtù di quanto previsto dall' art. 55septies comma 5ter del D.lgs. 65 del 2001 e s.m.i. (secondo cui "*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica*"), così come interpretato dalle circolari n. 8 del 2008 e n. 10 del 1° agosto 2011 a firma del Ministero per la Pubblica Amministrazione e preso atto, altresì, di quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa in uno con quanto previsto dalla nota n. 14368 del 24 aprile 2015 del Ministero della Salute, è consentito affermare come le assenze per malattia al fine di espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici potranno essere giustificate dai dipendenti pubblici – e, dunque, nulla osta ad estendere detta normativa anche ai medici appartenenti alla categoria della specialistica ambulatoriale, stante il richiamo operato dal comma 4 dell'art. 1 dell'ACN di settore – mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica; ciò, fermo restando le modalità di imputazione dell'assenza medesima, i limiti previsti dall'ACN di settore e gli effetti sul relativo trattamento economico sulla scorta della normativa vigente.

Il Dirigente UOD.03
Dott.ssa Anna Maria Ferriero

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione